

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 25-10-2019

Messaggio n. 3872

OGGETTO: Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Precisazioni

Facendo seguito alla circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, con la quale si è proceduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, con il presente messaggio si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall'Inps di cui al paragrafo 5 della citata circolare, è stato precisato che la valorizzazione della stessa ai fini pensionistici viene realizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A).

In merito è stato specificato che, per i citati lavoratori, ai fini dell'individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della "fissità" e "continuità".

Il carattere della "fissità" è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità

corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell'incarico, risultante dall'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale di cui al paragrafo 2 della citata circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell'incarico.

D'altro canto, il carattere della "continuità" è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l'intera durata dell'incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.

Con la citata circolare è stato altresì precisato che le istruzioni ivi fornite si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita **all'anno 2019 e seguenti**, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa.

Pertanto, i criteri di valorizzazione di cui sopra si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita all'anno 2019 e seguenti.

Al contrario, la circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.

Si fa riferimento, in particolare, sia agli incarichi che terminano nel 2019 sia agli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019. Ciò in quanto l'incarico potrebbe continuare ad essere esercitato dal soggetto, ma risulta irrilevante, ai fini della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in argomento, per la parte che si colloca oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa inoltre che, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici dei soggetti iscritti alla Gestione pubblica, per quanto riguarda la valutazione della contribuzione aggiuntiva per le fattispecie da ultimo citate, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia e si intendono confermate le modalità operative precedentemente comunicate dall'Istituto.

Per tali soggetti si evidenzia altresì che, qualora l'emolumento in argomento sia presente nell'ultimo giorno di servizio (valutabilità in quota A di pensione), nelle more dell'implementazione automatica della procedura "SIN", lo stesso potrà essere inserito nell'ultimo miglio in aggiunta alla voce "Retribuzione fissa e continuativa", non maggiorabile del 18% per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato; nelle ipotesi di riliquidazione della pensione è opportuno che le stesse informazioni siano inserite tramite un nuovo ultimo miglio.

Infine, si precisa che, in ogni caso, per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva, si rinvia integralmente al messaggio n. 4842 del 28 dicembre 2018, nonché alle istruzioni procedurali del messaggio n. 1804 del 9 maggio 2019.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele